



COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Convocazione d'urgenza

DELIBERAZIONE N° 7

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI) fabbricati rurali ad uso strumentale - Conferma aliquote per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove addì 25/02/2019 nella sala delle adunanze del Comune, convocati alle ore 18:30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, all'appello risultano:

N°	Nominativo	Presente	Giustificato
1	BAROERO GIOVANNI - Sindaco	Sì	
2	TURINO PIER TERESIO - Assessore	Sì	
3	TUROLLA MIRCO - Consigliere	Sì	
4	FOSSON MARIA CELESTINA - Assessore	Sì	
5	ROCCATELLO LODOVICO - Consigliere	Sì	
6	VITALE EMANUELE - Consigliere	Sì	
7	CALVO MARIA GIUSEPPINA - Consigliere	Giust.	
8	QUILICO MONICA ANGELA - Consigliere	Giust.	
9	FORNACCA ENRICA - Consigliere	Giust.	
10	EANDI MAURO - Consigliere	Giust.	
11	BAROCCO GRAZIELLA - Consigliere	Giust.	
12			
13			
	Totale presenti	6	
	Totale assenti	5	

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Maria LO IACONO con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzante (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),

ricosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor BAROERO GIOVANNI

quale Presidente, ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 che ha differito i termini per l'approvazione del bilancio al 28.02.2019;

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 in data 24/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU, TASI rivolta al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni e TARI che sostituisce la vecchia TARES;

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 01.03.2018 con la quale venivano confermate le aliquote dell'anno 2017 per la TASI anche per l'anno 2018;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RITENUTO necessario determinare e confermare le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2019 adeguandosi alla Legge 28.12.2015 n.208 che all'art.1 comma 14 esclude dall'applicazione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ;

RITENUTO confermare le aliquote TASI 2018 come segue:

- Aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 14 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del DL. n. 201 del 2011 convertito nella Legge 214/2011;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della Legge 27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile competente. a sensi dell'art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di determinare e confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019:
Aliquota TASI del **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Aliquota TASI del **0,00 per mille** per i restanti fabbricati ed aree edificabili;
2. Di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, così come individuati nell' **Allegato** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 in data 24 luglio 2014.

5. Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi da tutti i presenti e votanti espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di approvare il bilancio entro la scadenza di legge.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO
